

Premesso che:

è certamente necessario e urgente mettere a punto un efficace sistema di valutazione della qualità delle attività delle università che accompagni e regoli l'autonomia costituzionalmente garantita, allo scopo di monitorare e potenziare continuamente la qualità dei risultati e di adeguare l'Italia ai modelli più diffusi nel contesto internazionale;

l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ha per legge i seguenti compiti: “a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione”;

la legge istitutiva stabilisce inoltre che i risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono “criterio di riferimento” per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e che la struttura e il funzionamento dell'ANVUR sono disciplinati da un regolamento che è stato emanato come DPR 1 febbraio 2010, n. 76;

l'articolo 2 del regolamento dell'ANVUR stabilisce che essa opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità così come previste dagli accordi europei in materia;

l'ente europeo di riferimento in questo campo è l'European Association of Quality Agencies in Higher Education (ENQA), istituita sulla base della raccomandazione 98/561/EC del Consiglio dei ministri dell'istruzione dell'Unione Europea del 24 settembre 1998;

nel documento “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” (ESG), redatto dall'ENQA sulla base del “Comunicato di Berlino” sottoscritto da tutti i ministri dei Paesi europei aderenti al Processo di Bologna il 19 settembre 2003, sono indicati i principi generali, gli obiettivi e le procedure ai quali dovrebbero attenersi le agenzie europee di valutazione esterna della qualità della formazione universitaria;

l'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha stabilito che il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, “tramite l'ANVUR per quanto di sua competenza”, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale;

l'articolo 5 della medesima legge ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per istituire un sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio universitari per la verifica del possesso di “idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria”;

tale decreto legislativo, definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio 2012 e attualmente in via di emanazione, prevede (articolo 6, comma 1) che la verifica dei requisiti di cui sopra sia condotta sulla base di indicatori definiti dall'ANVUR e adottati

con decreto del Ministro; stabilisce inoltre (articolo 8, commi 7 e 10; articolo 9, comma 6) la complessa procedura da seguire, nel caso di mancato accreditamento, per l'emanazione del relativo decreto ministeriale;

premessi inoltre che:

sul quotidiano "Repubblica" del 4 febbraio 2012 è stata pubblicata un'intervista al prof. Sergio Benedetto, componente del Consiglio direttivo dell'ANVUR e responsabile del programma VQR di valutazione della qualità della ricerca;

in tale intervista il prof. Benedetto afferma tra l'altro che il risultato finale di VQR sarà una classificazione o graduatoria delle università fatta all'interno di ogni area scientifica e la distinzione delle università tra *research universities* e *teaching universities* tanto che ad alcune "si potrà dire: tu fai solo il corso di laurea triennale. E qualche sede dovrà essere chiusa"; ma afferma anche: "alla valutazione della didattica ci dedicheremo in un secondo momento";

nell'intervista si rende nota la nomina da parte dell'ANVUR di quattrocentocinquanta valutatori ai quali sarà affidata la valutazione di circa duecentomila prodotti della ricerca di tutti i ricercatori e professori delle università e degli enti pubblici di ricerca italiani, con la prevalenza degli indici bibliometrici nelle scienze "dure" e della vita, mentre per le scienze umanistiche e sociali si ricorrerà esclusivamente alla *peer review* (revisione da parte di uno studioso di pari valore);

considerato che:

le opinioni del prof. Benedetto su modalità e finalità degli interventi valutativi sembrano non corrispondere alle norme vigenti, tenendo anche conto che: a) non risultano ancora definiti e men che mai adottati gli indicatori per l'accreditamento dei corsi di studio universitari; b) l'articolo 3, comma 2, lettera b), del DPR 76/2010 stabilisce che la qualità dei prodotti della ricerca sia valutata "principalmente" tramite procedimenti di valutazione tra pari; c) la distinzione *tout court* delle università in università di insegnamento e università di ricerca quale esito della valutazione appare, oltreché non prevista da alcuna normativa né da alcun indirizzo politico governativo, inappropriata, in quanto non consentirebbe che siano esercitati i compiti inscindibili di didattica e di ricerca spettanti a ciascun docente universitario italiano;

le norme citate nelle premesse caratterizzano gli obiettivi e le funzioni dell'ANVUR e costituiscono l'opportuna sintesi legislativa per un'azione valutativa che deve necessariamente essere articolata e poliedrica ma che, se non descritta e circoscritta adeguatamente, potrebbe produrre effetti controproducenti o addirittura esiziali a medio e lungo termine in un sistema strategicamente fondamentale per il Paese quale quello dell'alta formazione e della ricerca, per evitare i quali sono necessari specifici e approfonditi studi di settore nonché la massima ponderazione e pacatezza in una discussione aperta all'intera comunità scientifica;

eventuali equivoci nella fase iniziale di attività dell'ANVUR potrebbero far smarrire le finalità previste dalla legge istitutiva e, in fondo, delegittimare i procedimenti valutativi e la stessa cultura della valutazione, col rischio di mancare l'obiettivo fondamentale di aiutare e incoraggiare il sistema nazionale universitario e della ricerca a migliorare continuamente la qualità dei propri risultati ed a individuare e diffondere le migliori pratiche che il sistema è in grado di esprimere;

d'altra parte è straordinariamente necessario che il sistema valutativo italiano della didattica e della ricerca decolli meglio e il più rapidamente possibile, per fornire agli studenti, alle loro famiglie, al mondo del lavoro, ai decisori politici ed economici, all'opinione pubblica tutte le informazioni necessarie per assumere consapevolmente le scelte pertinenti a ciascuno e per investire oculatamente le risorse pubbliche e private disponibili;

per sapere:

quali siano precisamente gli obiettivi e le modalità del programma VQR dell'ANVUR;

sulla base di quali procedure l'ANVUR abbia reclutato i quattrocentocinquanta valutatori;

se sia compito dell'ANVUR approntare una graduatoria degli atenei nelle differenti discipline e classificare le università in università di didattica e università di ricerca;

se il Ministro non ritenga opportuno verificare se l'ANVUR soddisfi appieno – per indipendenza, organizzazione e modalità di funzionamento – i requisiti previsti in ESG per le agenzie europee di assicurazione della qualità dell'istruzione superiore;

se il Ministro non ritenga opportuno, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ANVUR, ridiscutere in sede parlamentare ed eventualmente ridefinire tempestivamente e con precisione il ruolo e gli ambiti di intervento dell'Agenzia.